Ricorso della Commissione proposto il 18 settembre 2006 avverso la sentenza pronunciata il 12 luglio 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-18/05, D/ Commissione

(Causa T-262/06 P)

(2006/C 294/109)

Lingua processuale: il francese

portata della sentenza T-376/02 (¹) e disatteso l'obbligo di motivazione. Il Tribunale avrebbe altresì infranto, a suo parere, il principio della certezza del diritto.

(¹) Sentenza del Tribunale 23 novembre 2004, O/Commissione (RaccPI pagg. I-A-349 e II-1595)

Ricorso proposto il 22 settembre 2006 — DC-HADLER NETWORKS/Commissione

(Causa T-264/06)

(2006/C 294/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee

Altra parte nel procedimento: «D»

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2006 nella causa F-18/05, D/Commissione;
- rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca sugli altri motivi;
- decidere sulle spese dell'impugnazione, in subordine riservarle al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 12 luglio 2006, di cui è chiesto l'annullamento con il presente ricorso, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 4 maggio 2004 che respingeva la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia che affligge il ricorrente e condannato la Commissione alla totalità delle spese.

A sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza la Commissione solleva un motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario, in particolare dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, per aver il Tribunale considerato ricevibile il motivo della violazione della res iudicata il quale, a suo avviso, sarebbe stato dedotto dal ricorrente per la prima volta nella memoria di replica presentata in primo grado. La Commissione pretende inoltre che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto e/o in un'inesatta interpretazione degli elementi di diritto avanzati dalle parti, in particolare da se stessa. Quanto alla valutazione del merito, la Commissione lamenta che il Tribunale abbia violato il diritto comunitario, segnatamente l'art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed un regolamento ad esso relativo, frainteso la

Parti

Ricorrente: DC-HADLER NETWORKS SA (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: L. Muller, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;
- annullare l'atto impugnato.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente ricorso è offerente nella gara di appalto per il progetto EuropaAid/122742/C/SUP/RU intitolato «Social Integration of the Disabled in Privolzhsky Federal Okrug — Supply of social integration and rehabilitation-related equipment for the disabled and IT and office equipment for the information network» rientrante nell'ambito del programma di azione nazionale Tacis 2003 (¹). Con lettera 20 giugno 2006, la Commissione avvisava la ricorrente del fatto che la sua offerta era stata accolta per i lotti, 1, 2 e 4. Tuttavia, il 14 luglio la Commissione inviava alla ricorrente una lettera con la quale la informava che l'autorità aggiudicatrice aveva deciso di annullare la procedura di aggiudicazione e di non firmare con lei il contratto per insufficienza di concorrenza. Nel presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione contenuta nell'ultima lettera.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.